

Condizioni di servizio: TUTELA LEGALE AUTOVEICOLI

La società mette a disposizione un legale convenzionato nei limiti del massimo indennizzo per 1 controversia per la durata del contratto per la tutela dei diritti del proprietario, del conducente (se autorizzato) per la difesa dei loro interessi nei seguenti casi e nei seguenti limiti:

- 5.000,00 € Massimale per controversie da sinistri stradali rientranti nella procedura CARD
- € 1.500,00 Spese peritali (compresi medici accertatori) per controversie in sede giudiziale e stragiudiziale
- 2.500,00 € Massimale per la difesa penale in caso di incidente stradale con provocazione di lesioni gravi (oltre 9% i.p.) e omicidio colposo.

I **casi esclusi** riguardano:

- Provvedimenti per sanzioni amministrative e provvedimenti riguardanti fattispecie legate alle patenti.
- In relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni, per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RC auto, per la difesa del contraente contro una domanda di risarcimento da parte della società emittente del contratto, per controversie giudiziali oltre il primo grado di giudizio, per conducenti alla guida non autorizzati e non abilitati, spese per oneri fiscali, spese sostenute nei casi in cui è ammesso il procedimento di risarcimento diretto, oneri fiscali (marche da bollo, spese di registrazioni sentenze e atti in genere.)

Tutto ciò che rientra nell'area della responsabilità civile autoveicoli obbligatoria (RCA)

Prodotti CVT

Norme generali che regolano il servizio

Premessa

Il presente paragrafo individua e regola le prestazioni in favore dell'aderente e le relative esclusioni per gli eventi accidentali descritti nei prodotti di servizio. Le descrizioni che seguono regolano i prodotti e costituiscono le regole generali contrattuali, che non sono modificabili e restano vincolanti.

Qualora l'aderente sia beneficiario di più coperture sullo stesso rischio in maniera o parziale (anche di diversa natura), i prodotti elencati operano al rimborso/indennizzo di spesa/indennità del maggior importo dovuto e restante scoperto da eventuali scoperti, massimali e franchigie di terzi.

Nota distribuzione

Toro Banco Generale Sanpaolo è una società mutualistica.

Per info, reclami e dettagli aggiuntivi puoi contattarci ai seguenti recapiti: studiotoro.bgs@outlook.it

I prodotti indicati nel paragrafo sono soggetti alla seguente condizione:

Aggravamento e diminuzione del rischio

I beneficiari del servizio devono dare comunicazione scritta via pec all'indirizzo: torobgs@pec.it di ogni aggravamento/diminuzione del rischio oggetto della scheda contrattuale. Tra le cause di aggravamento del rischio è incluso anche la variazione di residenza.

E ai seguenti articoli:

Art.1 - Conclusione del contratto ed effetti giuridici.

I contratti hanno effetto dalle ore 24:00 dalla data di attivazione, è ammessa la retroattività del contratto ma resta effettivo la validità contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di stipula contrattuale.

Art.2 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del contraente/socio o di chiunque sia beneficiario del servizio, relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo/rimborso nonché all'annullamento del contratto di servizio e relativa esclusione per comportamento scorretto verso la società emittente.

Art.3 – Versamento pagamento

Il contratto si intende validamente pagato solo attraverso gli intermediari abilitati.

Art.4 – Durata contrattuale e rinnovo

La durata dei contratti è annuale, non sono previste altre forme di rateo di pagamento.

In caso di alienazione del veicolo non è previsto il rimborso del rateo di contratto restante e non goduto.
Non è previsto il tacito rinnovo contrattuale, pertanto alla scadenza l'aderente dovrà richiedere l'emissione di un nuovo contratto aggiornando le informazioni eventualmente mutate.

Art. 5 - Foro competente e procedimento di negoziazione assistita

In caso di insorgenza di controversia con il presente regolamento le parti sono soggette a negoziazione assistita. Nel caso di controversia non risolta le parti stabiliscono il Tribunale di Tivoli (Rm) come sede per la risoluzione giudiziale. Fermo restando per la nostra società l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs n. 28.2010 s.m.i. (modificato da D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013)

Art.6 – Informativa e privacy

La sezione informativa e privacy è sempre aggiornata e consultabile gratuitamente da qualsiasi device al link:

<https://www.alba-assicurazioni.com/modulistica>

E dagli allegati eventualmente indicati al punto 10

Per segnalazioni su questa sezione puoi scrivermi a: studiotoro.bgs@outlook.it

Art. 7 – Estensione territoriale

Le garanzie descritte sono valide per eventi avvenuti su territorio italiano con estensione per: Città del Vaticano e San Marino.

Art. 8 – Variazione e/o modifiche garanzie

Non è previsto modificare il contenuto di un contratto per nessun motivo.

Art. 9 – Variazione residenza

In caso di variazione residenza per le persone fisiche o sede legale per le persone giuridiche, l'aderente è tenuto a comunicarlo entro 15gg via pec a: torobgs@pec.it

Si precisa che tale comunicazione va effettuata solo quando la variazione comporta un cambio di provincia.

Art. 10 – Allegati

Il presente regolamento è composto anche dagli allegati:

a) Informativa e privacy

alba assicurazioni® al link indicato nell'art. 5

Art. 11 – In caso di richiesta indennizzo

Il contraente del servizio in caso di evento accidentale rientrante nelle casistiche dei prodotti di servizio deve (pena decadenza del beneficio):

- Informare entro 3gg lavorativi la società emittente via email a: studiotoro.bgs@outlook.it e via PEC a torobgs@pec.it

- Indicare luogo data e ora dell'evento, descrizione evento, indicazione eventuale intervento delle forze dell'ordine, indicare i recapiti di contatto e il luogo di visione del veicolo per la perizia. In caso di furto:

- Originali delle 2 copie delle chiavi del veicolo

- Certificato cronologico con annotata perdita di possesso, comprensivo del codice di verifica dell'autenticità del documento e del QR code

- Copia di un documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità

- Originale della procura a vendere con firma del contraente avente diritto con firma del socio, autenticata da un notaio (a favore di TORO BANCO GENERALE SANPAOLO)

- Attestazione di avvenuta registrazione al P.R.A. della PERDITA DI POSSESSO sul certificato di proprietà digitale

Art.12 – Clausola 'degrado d'uso' e franchigie e scoperti verso riparatori diretti partner

Nell'effettuare il risarcimento in favore dell'avente diritto, la società sottolinea che i beni verranno periziati e indennizzati con il principio del degrado d'uso per le garanzie: Eventi naturali TOP, FURTO INCENDIO BASE e TOP, ATTI VANDALICI TOP, KASKO e MINIKASKO

Glossario - **Il degrado (o degrado d'uso) rappresenta la svalutazione economica di un oggetto o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo: è quindi la % che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.**

In caso di riparazione diretta per i prodotti per il quale è prevista l'opzione come: cristalli, eventi naturali, atti vandalici si precisa che la quota di franchigia e/o scoperto rimane a carico del contraente nei confronti del partner di servizi adibito alla riparazione del veicolo.

Art. 13 – Quota associativa

Nel prezzo del servizio è inclusa la quota associativa verso TORO BANCO GENERALE SANPAOLO.